

# Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...2022<sup>1</sup> decreta:

I

La legge del 1° ottobre 2021<sup>2</sup> sui prodotti del tabacco è modificata come segue:

### Art. 18 Restrizioni della pubblicità

<sup>1</sup> La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:

- a. nelle pubblicazioni della stampa scritta, a meno che non siano destinate principalmente al mercato estero o esclusivamente alle persone professionalmente attive nel settore del tabacco;
- su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici se la pubblicità o le indicazioni si rivolgono al mercato svizzero;
- c. nei cinema;
- d. sui supporti pubblicitari con cui possono raggiungere minorenni, segnatamente:
  - sui manifesti e su altre forme di affissione esposti su suolo pubblico o privato, se visibili da chi si trova sul suolo pubblico,
  - 2. negli invii postali pubblicitari, a meno che non siano indirizzati direttamente ad adulti in plico neutro,

RS .....

FF 2022 ...

<sup>2</sup> FF 2021 2327

- 3. nei messaggi elettronici pubblicitari, a meno che non siano indirizzati direttamente ad adulti;
- e. nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.
- <sup>2</sup> La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate se sono praticate mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.
- <sup>3</sup> La pubblicità radiotelevisiva è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 2006<sup>3</sup> sulla radiotelevisione.

## Art. 19 Restrizioni della promozione

- <sup>1</sup> Le seguenti forme di promozione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:
  - a. la distribuzione gratuita di questi prodotti e oggetti;
  - b. la distribuzione di omaggi o premi;
  - la vendita attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.
- <sup>2</sup> Il divieto non si applica:
  - a. alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;
  - b. alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti nei luoghi non accessibili ai minorenni.

#### Art. 20 cpv. 1 lett. b

- <sup>1</sup> La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste:
  - b. possono essere frequentate da minorenni.

# Art. 27a Notifica delle spese per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

- <sup>1</sup> Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificare ogni anno all'UFSP l'importo delle spese sostenute in Svizzera per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di tali prodotti.
- <sup>2</sup> È ammessa la notifica congiunta da parte di più imprese o delle loro associazioni di categoria dell'importo complessivo delle spese da esse sostenute.
- $^3$  L'importo delle spese notificato individualmente dalle imprese non è accessibile al pubblico.

#### 3 RS **784.40**

Art. 30 cpv. 4

<sup>4</sup> L'UFSP verifica il rispetto del divieto della pubblicità su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici. A tal fine può coinvolgere le autorità cantonali competenti e delegare loro la relativa decisione definitiva.

Art. 45 cpv. 1 lett. f

- <sup>1</sup> È punito con una multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
  - f. contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'impresa e le limitazioni dell'importazione (art. 25–27*a* e 29);

П

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, ...

Il presidente: ...

Il segretario: ...

La presidente: ...

Il segretario: ...